

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 242/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 230 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Antonio TOMASI e della società A.S.D. CARRE CHIUPPANO ALTO VIC, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO TOMASI, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. CARRE CHIUPPANO ALTO VIC., in violazione di cui all'art. 32, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 6 – punti 4 e 5 - s.s. 2020/2021 – Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 06/07/2020, per non aver provveduto a versare la quota di iscrizione al Campionato e a fornire la fidejussione bancaria in originale, e per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza;

A.S.D. CARRE CHIUPPANO ALTO VIC, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società di cui il sig. TOMASI Antonio era legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio TOMASI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CARRE CHIUPPANO ALTO VIC;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 25 (venticinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonio TOMASI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. CARRE CHIUPPANO ALTO VIC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina